

## **TI\_GERICHTE 38.2005.37 vom 17. Februar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2005.37\\_d20050217](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.37_d20050217)

FR: TI\_GERICHTE 38.2005.37 du 17 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 38.2005.37 del 17 febbraio 2005

### **Regeste**

Insufficienti ricerche di lavoro nei 2 mesi prima del riannuncio in disoccupazione durante uno stage all'estero. All'assicurato, avvocato, che sapeva o comunque doveva sapere di avere ancora diritto a delle indennità, doveva risultare indubbio l'obbligo di cercare lavoro. Sanzione di 6 giorni corretta.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter, Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (...) " Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.). In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi. In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea. Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva svolto

due ricerche di lavoro nel mese antecedente l'annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l'Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall'assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato: "(...) Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis). Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)." La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186). A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che: " Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)." 2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003 ; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'aver realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01), nella quale ha osservato: " Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

## **E. 2**

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo. Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l'annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E' inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese. ). 2.9. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato: " b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von

54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis. Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe. c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b). d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 III S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse.

Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen. e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233) Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato: " Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards , a. a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtsens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, dopo aver conseguito la licenza in diritto all'Università di \_\_\_\_\_ il 25 marzo 2000, ha effettuato la pratica legale in Ticino sia presso uno studio legale di \_\_\_\_\_, che presso la Pretura di \_\_\_\_\_ al fine di sostenere gli esami di avvocato (cfr. doc. 5). Egli ha ottenuto il relativo brevetto nel

mese di dicembre 2003 (cfr. doc. 2). Il ricorrente, il 20 febbraio 2003, si è iscritto in disoccupazione (termine quadro: 20 febbraio 2003 - 19 febbraio 2005), indicando di ricercare un impiego a tempo pieno quale giurista (cfr. doc. 1). L'assicurato ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione fino al mese di settembre 2004. Nel mese di ottobre 2004 egli si è trasferito in \_\_\_\_\_, dove, dal 5 ottobre al 23 dicembre 2004, ha svolto uno stage presso lo studio legale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. H, 1, 16, 9b). Rientrato in Svizzera, l'insorgente, il 1° gennaio 2005, si è nuovamente annunciato per il collocamento presso l'URC di \_\_\_\_\_. Egli, il 2 febbraio 2005, ha comunicato all'URC che il 1° marzo 2005 avrebbe iniziato a lavorare presso lo studio legale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e che a partire da quella data non avanzava più nessuna pretesa di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11; 16). Durante il colloquio con il consulente del personale del 24 gennaio 2005 (cfr. doc. 16), egli non ha comprovato di avere compiuto delle ricerche di lavoro nei mesi di novembre e di dicembre 2004 (cfr. doc. 16). Il collocatore, quel giorno stesso, gli ha così consegnato brevi manu una "Richiesta di giustificazione" in relazione alle insufficienti ricerche, precisando che, in caso di mancate osservazioni entro il 5 febbraio 2005, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 10). L'insorgente, allegando il formulario relativo alla "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" dei mesi di novembre e di dicembre 2004, oltre che gli scritti di due potenziali datori di lavoro da lui contattati a \_\_\_\_\_ durante i mesi citati, e meglio degli studi legali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ha risposto il 3 febbraio 2005 e ha precisato: " (...) Le ricerche di lavoro durante la mia permanenza a \_\_\_\_\_ avvenivano prettamente a livello orale durante riunioni, incontri con partner di lavoro dello studio per il quale lavoravo, o soprattutto in occasione di cosiddetti networking events. Questi eventi sono molto diffusi nella realtà anglosassone e sono organizzati appositamente per creare nuovi contatti e opportunità di lavoro per chi vi partecipa. I contatti avvengono su un piano informale e lo stesso valeva per le mie richieste di collaborazione/assunzione. Di conseguenza non mi è facile fornire documenti scritti. È inoltre importante notare come i nord americani siano estremamente riluttanti a fornire dichiarazioni scritte che non siano prettamente nel loro interesse. Le faccio altresì notare che la lista di persone contattate, così come risulta dal formulario delle ricerche allegato, non è esaustiva. Infatti non ricordo più tutte le persone che ho conosciuto e interpellato in occasione dei suddetti meeting. Ciononostante le allego due dichiarazioni che sono riuscito a farmi inviare. Qualora non dovessero bastare tenterò di farmene inviare altre se possibile." (Doc. 12) L'URC di \_\_\_\_\_, ritenendo comunque insufficienti le ricerche di impiego intraprese dall'assicurato precedentemente all'annuncio per il collocamento del 1° gennaio 2005, con decisione formale del 17 febbraio 2005, l'ha sospeso per 6 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. F, consid. 1.1.). Con l'opposizione interposta avverso tale provvedimento, il ricorrente ha trasmesso un messaggio di posta elettronica di \_\_\_\_\_, quale prova di un'ulteriore ricerca effettuata nel mese di novembre 2004 a \_\_\_\_\_ per un posto di avvocato (cfr. doc. E; 14). L'URC, con decisione su opposizione del 22 marzo 2005, ha poi confermato la decisione formale del 17 febbraio 2005 (cfr. doc. H). L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit

sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: "(...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA." Nella fattispecie in esame il TCA constata che l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la "Richiesta di giustificazione" citata sopra, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti. Dunque il diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

## **E. 2.2**

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02) 2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv.

## **E. 2.11**

In concreto, come visto, l'URC nella decisione formale del 17 febbraio 2005 e nella decisione su opposizione del 22 marzo 2005 ha puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato per avere compiuto insufficienti sforzi per reperire un impiego adeguato durante i mesi di

novembre e dicembre 2004 anteriori alla reinscrizione in disoccupazione (cfr. doc. F, H; consid. 1.1., 1.2.). Non è stata, quindi, applicata l'abituale prassi dell'amministrazione, secondo la quale nel caso in cui un assicurato ricorra all'assicurazione contro la disoccupazione dopo un periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione non soggetta a contribuzione, lo stesso deve dimostrare di aver intrapreso delle ricerche al fine di trovare un impiego negli ultimi 3 mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299). In casu, dalle tavole processuali si evince che prima dell'emissione della decisione della Sezione del lavoro del 22 ottobre 2004, con la quale è stato deciso che durante i mesi di giugno e luglio 2004 - periodo in cui l'assicurato ha svolto la pratica notarile presso l'Ufficio dei registri di \_\_\_\_\_ - non adempiva i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3, 5), e dei successivi conteggi della Cassa di fine ottobre 2004 che hanno conseguentemente attestato che il ricorrente aveva ancora diritto a 41 indennità (cfr. doc. 16), l'insorgente poteva legittimamente credere, come del resto indicatogli dall'URC il 13 settembre 2004 (cfr. doc. 4), che il diritto a 400 indennità di disoccupazione fosse estinto e che quindi non poteva più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione. Riguardo alla circostanza che il ricorrente aveva diritto a 400 indennità, benché il termine quadro per la riscossione delle prestazioni fosse stato aperto prima dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. consid. 2.2.), giova segnalare che dal 1° luglio 2003 il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui, salvo eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliera è diminuita da 520 a 400 giorni, torna applicabile, sulla base del principio generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all'entrata in vigore della terza revisione della LADI. Infatti il nuovo art. 27 LADI non esclude tale principio, né comporta una lacuna legislativa. Inoltre non vi sono norme transitorie che prevedano l'applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la nuova LADI includono una norma a tutela di diritti acquisiti a una prestazione sociale (cfr. STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05, consid. 1.3.; STCA del 15 marzo 2004 nella causa P., 38.2003.81, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206; STCA del 10 maggio 2005 nella causa I., 38.2004.79). In simili condizioni il modo di procedere dell'URC che ha esaminato le ricerche di impiego solo dei mesi di novembre e di dicembre 2004, ad esclusione di quelle di ottobre 2004, non è nel caso di specie censurabile. 2.12. Nei mesi di novembre e dicembre 2004 l'assicurato, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, era tenuto a intraprendere delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo al fine di reperire un'occupazione adeguata. L'insorgente, in effetti, già dall'inizio del suo soggiorno in \_\_\_\_\_ sapeva che probabilmente sarebbe dovuto rientrare in Svizzera alla fine della sua esperienza lavorativa presso lo studio \_\_\_\_\_, visto che quest'ultima occupazione era unicamente uno stage (cfr. doc. 9b, 4). Il 5 novembre 2004 il ricorrente, in un messaggio di posta elettronica indirizzato al proprio collocatore, ha del resto indicato che nel mese di gennaio 2005 sarebbe tornato in Ticino (cfr. doc. A). Il 30 novembre 2004, poi, l'assicurato, rispondendo, sempre via posta elettronica, a un messaggio del consulente del personale, ha pure precisato di avere anticipato il rientro in Svizzera al 23 dicembre 2004, in quanto non era più soddisfatto del soggiorno all'estero (cfr. doc. 16, e-mail 30.11.2004 "(...)Ho anticipato il rientro al 23.12. Non ci sto più dentro. Ho bisogno di cose vere!"). In proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126

V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera. Contestualmente va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q., 38.2001.82). In particolare nella STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un'assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornato a lungo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l'assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet, utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un'edizione on line. Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l'assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero. 2.13. Dal modulo "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" emerge che nei mesi di novembre e dicembre 2004 l'assicurato ha indicato di avere compiuto, nel mese di novembre 2004, quattro ricerche in \_\_\_\_\_, più precisamente presso \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, e nel mese di dicembre 2004 cinque ricerche, di cui quattro in \_\_\_\_\_ e una a \_\_\_\_\_, e meglio presso \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 16). L'insorgente non ha menzionato i giorni dei rispettivi mesi in cui ha compiuto le ricerche, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.). Otto di esse sono state effettuate di persona, mentre soltanto quella presso \_\_\_\_\_ in forma scritta. Tuttavia di ques'ultima ricerca agli atti non risulta né la candidatura dell'insorgente, né l'eventuale risposta del potenziale datore di lavoro. Dal formulario consegnato all'URC risulta unicamente che il relativo esito è stato negativo (cfr. doc. 16). Il ricorrente, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.10.), con lettera di giustificazione del 3 febbraio 2005 e con opposizione del 7 marzo 2005, relativamente alle asserite ricerche dei mesi di novembre e dicembre 2004, ha poi prodotto tre dichiarazioni di potenziali datori di lavoro, ossia degli studi legali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che hanno confermato le domande di impiego effettuate dall'assicurato (cfr. doc. E, 12). Le altre ricerche, nonostante l'assicurato abbia avuto a più riprese la possibilità di comprovarle, non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una violazione del dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPG; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato dall'insorgente nel caso delle tre ricerche citate. Al riguardo va osservato che l'Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell'Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l'assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago. Contestualmente il TFA ha rilevato: " (...) 4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren." (STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore) Inoltre relativamente alla ricerca che l'assicurato ha dichiarato di aver compiuto presso lo studio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ senza fornire alcuna prova in merito (cfr. doc. 16), va evidenziato che, siccome, come precisato sopra (cfr. consid. 2.12.), il ricorrente era ben consapevole del fatto di dover tornare in Ticino nel mese di gennaio 2005 - dal 30 novembre il rientro è stato poi anticipato al 23 dicembre 2004 -, egli avrebbe dovuto attivarsi maggiormente al fine di tentare di reperire un impiego in Ticino e, viste le sue particolari conoscenze linguistiche attestate dallo Studio legale \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 9b), più in generale in Svizzera. Per inciso va precisato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI non è considerata adeguata un'occupazione che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato. In altre parole da un assicurato si può esigere che eserciti una professione che richiede fino a due ore per recarsi sul posto di lavoro e due ore per il ritorno ogni giorno (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti.....", pag. 70; DLA 1991 pag. 88; cfr. SVR 1999 ALV N. 22). L'assicurato che, come dimostrato dalla corrispondenza via posta elettronica con l'amministrazione (cfr. doc. 16; A; C), aveva accesso a internet, nei mesi di novembre e dicembre 2004, avrebbe dovuto, da un lato, consultare le offerte di lavoro pubblicate sui giornali elvetici che dispongono anche di un'edizione online, dall'altro, entrare in contatto con qualche agenzia di consulenza professionale. E' vero che nel messaggio inviato al collocatore il 5 novembre 2004 l'insorgente ha indicato, citiamo

“...sto raccogliendo un po’ di colloqui in Ticino per gennaio quando sarò di ritorno” (cfr. doc. 16). Tuttavia il ricorrente non ha comprovato alcuna ricerca effettuata in Ticino nei mesi di novembre e dicembre 2004. Egli d'altronde né durante la procedura in sede amministrativa, né dinanzi a questa Corte ha sostenuto di aver postulato in Ticino nel periodo in questione. Esaminando, poi, attentamente la frase scritta al consulente del personale il 5 novembre 2004 alla luce del formulario delle ricerche di lavoro consegnato all'URC, emerge che verosimilmente i colloqui ai quali si riferisce l'assicurato sono quelli relativi alle sette ricerche presso studi legali ticinesi del mese di ottobre 2004 menzionate sul citato modulo. Queste ultime, non riferendosi né al mese di novembre 2004, né al mese di dicembre 2004, sono però in ogni caso irrilevanti ai fini della presente causa. In simili condizioni, considerato che l'assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche di lavoro delle nove che ha indicato di aver effettuato nei mesi novembre e dicembre 2004, senza peraltro precisare il relativo giorno, e che delle nove asserite una sola, però non documentata, è stata svolta in Svizzera, gli sforzi intrapresi dallo stesso vanno ritenuti insufficienti. 2.14. Si tratta ora di esaminare se quanto sostiene l'assicurato circa il fatto di non essere stato in chiaro in merito ai suoi doveri, visto che riteneva la propria pratica chiusa, e riguardo alla circostanza di non avere ricevuto le dovute informazioni dall'URC (cfr. doc. I; consid. 1.3.), è fondato e può costituire un valido motivo per non sanzionarlo oppure no. Dalla documentazione agli atti si evince che il 5 novembre 2004 \_\_\_\_\_ della Cassa \_\_\_\_\_ ha inviato all'assicurato il seguente messaggio di posta elettronica: " Da ulteriori informazioni assunte presso l'Ufficio Regionale di \_\_\_\_\_, lei ha interrotto il controllo della disoccupazione il 13 settembre us. Il motivo del pagamento di sole 9 indennità nel mese di settembre è dato dai giorni lavorativi fino alla data sopra indicata. Il suo termine quadro scadrà il 19 febbraio 2005 ed entro tale data, qualora sarà nuovamente disoccupato ed iscritto all'URC, avrà la possibilità di usufruire delle restanti 41 indennità di disoccupazione, naturalmente espletati tutti i presupposti per tale diritto (art. 8 LADI)." (Doc. A) Questo messaggio è stato letto dal ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. A; 16) A seguito di ragguagli chiesti dall'assicurato al collocatore, questi, sempre il 5 novembre 2004, gli ha spiegato che il saldo delle indennità giornaliera era dovuto a uno storno per il periodo giugno/luglio 2004 durante il quale era stato ritenuto non indennizzabile dalla Sezione del lavoro con decisione del 22 ottobre 2004 (cfr. doc. A). Inoltre \_\_\_\_\_, il 6 dicembre 2004, ha trasmesso all'assicurato il seguente testo: " In data odierna abbiamo provveduto all'inserimento delle indennità complete inerenti il mese di settembre e quella per il mese di ottobre 2004 (limitatamente al 1.10.2004, unico giorno lavorativo). Ne risulta pertanto che dopo il pagamento sopra indicato, il nuovo saldo sarà di 27 indennità. Quest'ultime dovranno eventualmente essere utilizzate entro il 19.2.2005 qualora fosse ancora disoccupato." (Doc. C) L'assicurato ha preso conoscenza di questo messaggio al più tardi il 14 dicembre 2004 (cfr. doc. C). Il tenore del primo messaggio del funzionario della Cassa \_\_\_\_\_ del 5 novembre 2004 risulta chiaro e univoco. Ciò vale a più forte ragione nel caso dell'assicurato, se si pone mente al fatto che egli è un avvocato. In concreto, quindi, a decorrere da quella data l'insorgente era, o comunque avrebbe dovuto essere, al corrente del fatto di avere ancora diritto a delle indennità giornaliera di cui avrebbe potuto disporre nel caso in cui fosse stato nuovamente disoccupato, si fosse iscritto all'URC entro il 19 febbraio 2005 e avesse adempiuto le condizioni di cui all'art. 8 LADI. Nel messaggio seguente del

## **E. 2.15**

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2004, l'assicurato ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge. L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.7.). Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.). Nel caso di specie l'URC ha inflitto all'assicurato 6 giorni di sospensione (3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di novembre 2004 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di dicembre 2004). Tutto ben considerato, la sospensione di 6 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.). La decisione su opposizione del 23 febbraio 2005 va, conseguentemente, confermata.

## **E. 6**

dicembre 2004 è poi unicamente stato corretto da 41 a 27 il numero delle indennità a cui il ricorrente aveva ancora diritto. L'assicurato il 14 dicembre 2004 in un messaggio al collocatore ha, del resto, indicato di immaginare che al rientro per far ripartire la disoccupazione doveva recarsi di nuovo in Comune (cfr. doc. C). Il messaggio di risposta del 17 dicembre 2004 del collocatore, menzionato dall'assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), non aggiunge nulla a quello di \_\_\_\_\_ del 5 novembre 2004. Infatti il collocatore ha solo ribadito che, citiamo "...come sai una delle condizioni per percepire le indennità di disoccupazione è quella di essere iscritti a un URC. Se ti riscrivi prima del 19.02.05 non è necessario passare prima dal municipio" (cfr. doc. C). All'assicurato, pertanto, che dal 5 novembre 2004 era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, a conoscenza del suo diritto di percepire ancora delle indennità giornaliere se si fosse reinscritto in disoccupazione prima del 19 febbraio 2005, doveva risultare indubbio il suo obbligo di compiere ricerche di lavoro prima del suo riannuncio per il collocamento. Infatti, in primo luogo, lo stesso era già stato iscritto in disoccupazione dal 20 febbraio 2003 al mese di settembre 2004 (cfr. consid. 2.10.). Il 27 marzo 2003 aveva pure partecipato a un incontro informativo (cfr. doc. 16), per cui egli doveva essere al corrente, oltre che dei suoi obblighi di disoccupato che usufruisce delle prestazioni della relativa assicurazione, anche di quelli precedenti l'iscrizione. In secondo luogo, il ricorrente, nel mese di dicembre 2003, come già rilevato, ha conseguito il brevetto di avvocatura (cfr. consid. 2.10.). Egli va, perciò, considerato una persona che possiede delle buone conoscenze nella materia specifica (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 18 luglio 2005 nella causa A., I 521/04, consid. 3.2.; STCA del 14 settembre 2005 nella causa C., 38.2004.70, consid. 2.12.). Infine, anche nell'ipotesi in cui egli non ricordasse bene come procedere prima dell'iscrizione \_\_\_\_\_ gli ha specificatamente segnalato di dovere adempiere le condizioni dell'art. 8 LADI per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (cfr. doc. A). Pertanto, a prescindere dal fatto che gli sia o meno stato espressamente indicato di intraprendere degli sforzi per tentare di reperire un'occupazione prima della nuova iscrizione in disoccupazione, l'assicurato, avvocato, doveva attivarsi e controllare, semmai consultando la raccolta sistematica delle leggi federali pubblicata in internet ([www.admin.ch](http://www.admin.ch)), cosa prevede l'art. 8 LADI ed eventualmente chiedere all'amministrazione ulteriori chiarimenti al riguardo. Le censure formulate dall'assicurato, in merito al fatto di non essere stato a conoscenza dei suoi obblighi e di non avere ricevuto le debite informazioni dall'amministrazione, risultano, di conseguenza, prive di fondamento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.